

STUDIO ASSOCIATO VINCIARELLI M,R.B. e P.

Dottori Commercialisti-Revisori Ufficiali dei Conti

Viale del Fiore, 32 - 01021 ACQUAPENDENTE (VT)

Tel.0763/734454 - C. F./ P. I.V.A.: 01843140565

e.mail: **studiovinciarelli@gmail.com**

OGGETTO: - Adempimenti chiusura annuale dei conti al 31/12/2019.

- Legge di Bilancio 2020 e decreto collegato alla manovra - Novità fiscali

La fine dell'anno comporta, per le aziende in contabilità ordinaria e semplificata, una serie di adempimenti piuttosto complessi, aventi lo scopo di consentire la regolare chiusura dei conti, la redazione del bilancio d'esercizio e delle dichiarazioni annuali. Al fine di poter procedere a tali adempimenti, lo Studio chiede come sempre la vostra collaborazione nel volerci consegnare, possibilmente entro il 15/02/2020, i seguenti documenti:

- 1) l'INVENTARIO ANALITICO delle rimanenze al 31/12/2019, valutate specificando le quantità e il prezzo unitario di costo al netto dell'IVA, utilizzando un criterio unico per tutte le merci, prodotti e semilavorati;
- 2) il REGISTRO DEI CORRISPETTIVI (eventuale);
- 3) Oltre ai documenti elencati nei precedenti punti, **per i soggetti in contabilità ordinaria:**
 - a) l'ELENCO DEI CREDITI E DEI DEBITI da cui risulti per ogni fornitore il debito al 31/12/2019 e per ogni cliente il credito alla stessa data;
 - b) la PRIMA NOTA CASSA aggiornata al 31 dicembre e gli ESTRATTI CONTO BANCARI, relativi al quarto trimestre, inerenti l'attività aziendale.

Vi ricordiamo inoltre la necessità di comunicare tempestivamente, ai fini IMU e TASI, ogni variazione relativa a fabbricati o ad aree edificabili e terreni (acquisti, vendite, donazioni, successioni ecc.) consegnando, presso lo studio, gli eventuali atti relativi alle variazioni nonché le VISURE CATASTALI AGGIORNATE.

Vorremmo sottolineare inoltre un importante novità che interessa principalmente le persone fisiche: a decorrere dall'1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR in sostanza tutti gli oneri detraibili in dichiarazione dei redditi dalle persone fisiche, il pagamento deve avvenire mediante bonifico bancario o postale; o tramite ulteriori sistemi "tracciabili", diversi da quello in contanti, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

La disposizione non si applica:

alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici;

alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

Nelle pagine che seguono proponiamo di illustrarvi sinteticamente le principali novità della Legge di Bilancio 2020, e decreto legge collegato alla legge di bilancio 2020

Premessa

Le novità previste dalla legge Finanziaria 2020 in materia fiscale

PREMESSA

Con la L. 27.12.2019 n. 160 è stata emanata la "legge di bilancio 2020", in vigore dall'1.1.2020.

2 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2020.

Argomento	Descrizione
Nuovi limiti nel regime forfetario ex L. 190/2014	<p>La legge di bilancio 2020 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla L. 190/2014.</p> <p>Viene, inoltre, disposta la riduzione di un anno dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica e la rilevanza del reddito assoggettato al regime ai fini della spettanza di deduzioni, detrazioni e altre agevolazioni.</p> <p>Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall'1.1.2020.</p> <p>Spese sostenute per lavoro dipendente</p> <p>Per accedere al regime forfetario, dal 2020, le spese per lavoro dipendente sostenute nell'anno precedente devono essere di ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi. Le spese che concorrono alla formazione di tale limite sono quelle per:</p> <ul style="list-style-type: none">lavoro accessorio;lavoratori dipendenti e collaboratori;utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro;somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari. <p>Resta confermato il limite di ricavi e compensi che non deve superare, nell'anno precedente, i 65.000,00 euro.</p> <p>Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati</p> <p>Rispetto alle cause di esclusione, dal 2020, il regime forfetario non può essere applicato dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati superiori a 30.000,00 euro.</p> <p>Tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.</p>

Argomento	Descrizione
	<p>Riduzione dei termini di accertamento per fatturazione elettronica</p> <p>Per i contribuenti in regime forfetario che aderiscono volontariamente alla fatturazione elettronica, il termine di decadenza per l'accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) è ridotto di un anno (passando al 31 dicembre del quarto, anziché del quinto, anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).</p> <p>Fruibilità di benefici fiscali e non fiscali</p> <p>Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato all'imposta sostitutiva prevista dal regime forfetario (15% o 5%) deve essere considerato ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> deduzioni dal reddito e detrazioni d'imposta; benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
Ripristino dell'ACE	<p>La legge di bilancio 2020 ha ripristinato l'ACE, già dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (ovvero, dal 2019 per i soggetti "solari"). L'agevolazione si applica, quindi, senza soluzione di continuità rispetto al 2018.</p> <p>È stato, però, ulteriormente ridotto il coefficiente di remunerazione del capitale, previsto a regime (dal 2019) nella misura dell'1,3%: il reddito detassato è, quindi, pari a 13.000,00 euro per ogni milione di euro di incrementi di capitale rilevanti.</p>
Rivalutazione dei beni d'impresa	<p>La legge di bilancio 2020 ha riaperto le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa. La rivalutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> riguarda i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2018; deve essere effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo (per i soggetti "solari", si tratta del bilancio al 31.12.2019). <p>Rispetto ai precedenti provvedimenti speciali di rivalutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> è stata ridotta l'entità delle imposte sostitutive da versare (12% per i beni ammortizzabili; 10% per i beni non ammortizzabili); è stata introdotta la facoltà di versamento rateale dell'imposta (in 3 o 6 rate a seconda della relativa entità).
Estromissione dell'immobile strumentale dell'impresa individuale	<p>Sono state riaperte le disposizioni agevolative per l'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, con le quali è possibile fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella privata della persona con un'imposizione ridotta.</p> <p>L'imposta è, infatti, prevista nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale dell'immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto, e può essere assunta adottando, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.</p> <p>L'estromissione deve essere perfezionata entro il 31.5.2020, anche se i relativi effetti retroagiscono all'1.1.2020 (l'immobile si considera, quindi, posseduto dalla persona nella sfera "privata" per l'intero 2020).</p>
Aumento della percentuale di deducibilità dell'IMU	<p>Si interviene sulla percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell'IMU relativa agli immobili strumentali; analoghe percentuali si applicano all'IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all'IMIS della Provincia autonoma di Trento.</p> <p>Rimangono fermi i consueti criteri di deducibilità.</p> <p>Deducibilità per il periodo d'imposta 2019 "solare"</p> <p>È confermata, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, per il periodo d'imposta 2019 "solare"), la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell'IMU relativa agli immobili strumentali.</p> <p>Deducibilità per i periodi d'imposta successivi al 2019 "solare"</p>

Argomento	Descrizione
	<p>La deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, aumenta nella misura del:</p> <p>60%, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 "solari");</p> <p>100%, a regime, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a dire, dal periodo 2022 "solare").</p>
Auto in uso promiscuo ai dipendenti - Fringe benefit	<p>Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.7.2020, la percentuale di determinazione del <i>fringe benefit</i> varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:</p> <p>per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI;</p> <p>per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160g/km, la suddetta percentuale è pari al 30%;</p> <p>per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;</p> <p>per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.</p>

Argomento	Descrizione
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali	<p>Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d'imposta.</p> <p>Misura dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non "4.0", è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):</p> <p>nella misura del 6% del costo;</p> <p>nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.</p> <p>Per gli investimenti in beni "4.0" compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:</p> <p>40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;</p> <p>20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.</p> <p>Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <p>nella misura del 15% del costo;</p> <p>nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.</p> <p>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <p>è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;</p> <p>spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0") in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all'anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all'anno);</p> <p>nel caso di investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta</p>

Argomento	Descrizione
	<p>interconnessione.</p> <p>Dicitura in fattura</p> <p>Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione.</p>

Argomento	Descrizione
segue	<p>Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto: in misura pari al 6% della relativa base di calcolo o al 10% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0; nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.</p> <p>Per le attività di <i>design</i> e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto: in misura pari al 6% della relativa base di calcolo; nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.</p> <p>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile: esclusivamente in compensazione mediante il modello F24; in tre quote annuali di pari importo; a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione; subordinatamente all'adempimento dei previsti obblighi di certificazione.</p>
Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (c.d. "bonus facciate")	<p>È introdotta una nuova detrazione dall'imposta lorda pari al 90% per: le spese documentate e sostenute nell'anno 2020; relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444.</p> <p>Considerato che la norma dispone, genericamente, che l'agevolazione consista in una detrazione dall'imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l'IRPEF che l'IRES.</p> <p>Interventi agevolati</p> <p>La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.</p> <p>Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di: sola pulitura; sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).</p> <p>Assenza di limite massimo di spesa</p> <p>Con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo.</p> <p>Ripartizione</p> <p>La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali.</p>
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga	<p>È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006.</p> <p>In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020.</p> <p>Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.</p>

Argomento	Descrizione
Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga	È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16- <i>bis</i> co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16- <i>bis</i> del TUIR.
Proroga della detrazione c.d. "bonus mobili"	Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2019.

Argomento	Descrizione
Detrazioni IRPEF 19% - Parametrazione al reddito complessivo	<p>Dall'1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR (sono escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano:</p> <ul style="list-style-type: none"> per l'intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000,00 euro; per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro. <p>Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano. Rientrano nei nuovi limiti, ad esempio, le detrazioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> spese veterinarie; spese universitarie; spese per la pratica sportiva dei ragazzi. <p>Oneri esclusi dalla parametrizzazione al reddito complessivo Sono esclusi dalla parametrizzazione (la detrazione compete, quindi, per l'intero importo a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo):</p> <ul style="list-style-type: none"> gli oneri di cui al co. 1 lett. a) e b) e co. 1-<i>ter</i> dell'art. 15 del TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale); le spese sanitarie di cui al co. 1 lett. c) dell'art. 15 del TUIR. <p>Reddito complessivo A questi fini, il reddito complessivo (determinato ai sensi dell'art. 8 del TUIR) è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10 co. 3-<i>bis</i> del TUIR. Si deve, invece, tenere conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> del reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi ex L. 190/2014 (art. 1 co. 75 della L. 190/2014); dei redditi dei fabbricati assoggettati alla "cedolare secca sulle locazioni" (ai sensi dell'art. 3 co. 7 del DLgs. 23/2011).
Cedolare secca <i>segue</i>	<p>Viene portata "a regime" l'aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato.</p> <p>Ambito di applicazione dell'aliquota del 10% Si ricorda che l'art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 prevede l'applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> siano riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'art. 1 co. 1 lett. a) e b) del DL 551/88 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti

Argomento	Descrizione
	<p>con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;</p> <p>siano stipulati "a canone concordato" sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all'art. 2 co. 3 della L. 431/98 e di cui all'art. 8 della medesima legge (per poter applicare l'aliquota ridotta della cedolare secca, per i contratti stipulati in base al DM 16.1.2017 senza l'intervento delle associazioni sindacali, è necessaria una attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo definito in sede locale per la determinazione dei canoni).</p> <p>Cedolare secca sulle locazioni commerciali</p> <p>La legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019.</p>
<p>Terreni dei coltivatori diretti e IAP - Proroga dell'esenzione IRPEF</p>	<p>È prorogata anche per il 2020 l'agevolazione prevista dal co. 44 dell'art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.</p> <p>Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2020</p> <p>Dal 2017 e fino al 2020 la disciplina fiscale dei terreni in argomento è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario; i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP. <p>Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP per il 2021</p> <p>Per l'anno 2021, i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e IAP di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, concorrono a formare la base imponibile ai fini dell'IRPEF nella misura del 50%.</p>
<p>Sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA</p>	<p>Per l'anno 2020 l'aliquota IVA ordinaria è confermata in misura pari al 22%. Fatta salva l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è fissata al:</p> <ul style="list-style-type: none"> 25% a decorrere dall'1.1.2021; 26,5% a decorrere dall'1.1.2022. <p>Per l'anno 2020 è inoltre confermata l'aliquota IVA ridotta del 10%. Fatta salva l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è stabilita al 12% a decorrere dall'1.1.2021.</p>
<p>IVIE e IVAFE - Estensione dell'ambito soggettivo</p>	<p>La legge di bilancio 2020 amplia i soggetti tenuti all'applicazione dell'IVIE e dell'IVAFAE per gli immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero.</p> <p>Prima di questo intervento normativo, le imposte patrimoniali in argomento erano dovute solo dalle persone fisiche residenti.</p> <p>A partire dall'1.1.2020, invece, esse saranno dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> dalle persone fisiche (anche imprenditori e lavoratori autonomi); dagli enti non commerciali, tra cui anche i <i>trust</i> e le fondazioni; dalle società semplici e gli enti alle stesse equiparati (ex art. 5 del TUIR).

Argomento	Descrizione
<p>Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate</p>	<p>La legge di bilancio 2020 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.</p> <p>Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2020, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Per optare per questo regime, occorrerà che entro il 30.6.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. <p>La proroga in argomento prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.</p>
<p>Incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari</p>	<p>La legge di bilancio 2020 prevede l'incremento dal 20% al 26% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva per le plusvalenze ex art. 67 del TUIR che sono realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa.</p> <p>Questa imposta sostituisce l'imposizione IRPEF su richiesta del contribuente e deve essere versata a cura del notaio tramite il modello F24.</p> <p>Si ricorda che questo regime riguarda i soli fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria posseduti da meno di 5 anni (e non, quindi, i terreni lottizzati di cui all'art. 67 co. 1 lett. a) del TUIR, né i terreni edificabili).</p>
<p>IUC e TASI - Abolizione</p>	<p>A decorrere dal 2020, è abolita la IUC di cui all'art. 1 co. 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e viene riscritta la disciplina dell'IMU.</p> <p>Considerato che la IUC si compone dell'IMU e della componente riferita ai servizi comunali che consiste nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella TARI, di fatto, dall'1.1.2020 viene abolita la TASI.</p>
<p>"Nuova" IMU</p>	<p>Dall'1.1.2020, viene riscritta la disciplina dell'IMU che, ai sensi dell'art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011, continua a sostituire, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.</p> <p>Rispetto alla vecchia disciplina dell'IMU rimangono sostanzialmente invariati:</p> <ul style="list-style-type: none"> il presupposto impositivo; i soggetti passivi; la definizione di abitazione principale e relative pertinenze; le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati, delle aree fabbricabili (con qualche piccola differenza) e dei terreni agricoli; le riduzioni della base imponibile previste per i fabbricati vincolati, i fabbricati inagibili o inabitabili e le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio) a determinate condizioni; le fattispecie di immobili esenti (con qualche piccola differenza). <p>Aliquote IMU</p> <p>Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della "nuova"</p>

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p>IMU che sono stabilite nel modo che segue:</p> <p>abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota di base 0,5%, con detrazione di 200,00 euro (i Comuni possono deliberare l'aumento dello 0,1% o la diminuzione fino all'azzeramento);</p> <p>fabbricati rurali strumentali: aliquota di base dello 0,1% (i Comuni possono diminuirla fino all'azzeramento);</p> <p>immobili merce (si tratta dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati): per gli anni 2020 e 2021 l'aliquota di base è fissata allo 0,1% (i Comuni possono deliberare l'aumento fino allo 0,25% o la diminuzione fino all'azzeramento), mentre dall'anno 2022 sono esenti;</p> <p>terreni agricoli: aliquota di base dello 0,76% (i Comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento);</p> <p>immobili produttivi del gruppo "D": aliquota di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% destinata allo Stato, la quota rimanente ai Comuni (i Comuni possono soltanto aumentare l'aliquota sino all'1,06%);</p> <p>altri immobili: aliquota di base dello 0,86% (i Comuni possono deliberare l'aumento sino all'1,06% o la diminuzione fino all'azzeramento). Per questa fattispecie, in sostituzione dell'abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l'aliquota massima dell'1,06 sino all'1,14%.</p> <p>Liquidazione dell'IMU</p> <p>L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> alla quota di possesso; ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso. <p>Ai fini della "nuova" IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.</p> <p>Ad esempio, il mese di febbraio 2020, composto da 29 giorni, è computato al soggetto che possiede l'immobile per un numero di giorni pari o superiore a 15.</p> <p>Si computa in capo all'acquirente dell'immobile:</p> <ul style="list-style-type: none"> il giorno di trasferimento del possesso; l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. <p>Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 15.4.2020, l'intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell'acquirente.</p> <p>Termini di versamento</p> <p>Rimangono invariati i termini di versamento, ma non le modalità di determinazione delle rate. L'IMU dovuta, infatti, deve essere versata in due rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> la prima scadente il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente; la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote. <p>Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione.</p> <p>Per l'anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.</p> <p>Modalità di versamento</p>

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p>I versamenti dell'IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante: il modello F24; l'apposito bollettino postale; la piattaforma di cui all'art. 5 del DLgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e le altre modalità previste dallo stesso codice (quali PagoPA). Per i soggetti residenti all'estero non sono previste ulteriori modalità di versamento.</p>
<p>Accertamenti esecutivi - Estensione al comparto dei tributi locali</p>	<p>Nel sistema previgente alla legge di bilancio 2020, gli accertamenti emessi dagli enti locali (ad esempio in tema di IMU, TARI, TOSAP) dovevano essere pagati entro i 60 giorni successivi alla notifica dell'atto stesso (in sostanza entro il termine per il ricorso). Se il pagamento non veniva effettuato, la riscossione poteva essere gestita in proprio dall'ente locale, mediante "proprio" concessionario iscritto nell'apposito albo oppure tramite affidamento all'Agente della riscossione "nazionale". Nei primi due casi, la riscossione veniva azionata tramite ingiunzione fiscale, nel terzo caso mediante ruolo e cartella di pagamento. Solo a seguito di tali atti (che dovevano essere notificati entro termini decadenziali) potevano iniziare le vere e proprie attività esecutive (pignoramenti) nonché cautelari (fermi e ipoteche). La legge di bilancio 2020, innovando il sistema, mantiene ferma la necessità che il versamento delle somme avvenga entro il termine per il ricorso. Tuttavia, in caso di inadempimento viene meno la fase intermedia, consistente nella notifica dell'in-giunzione fiscale o della cartella di pagamento. Gli importi derivanti dall'avviso di accertamento potranno essere direttamente affidati in riscossione, decorsi, nella maggior parte dei casi, 90 giorni dalla notifica dell'atto, mediante flussi telematici. Come nel sistema pregresso, la riscossione sarà a cura dell'ente locale, del concessionario iscritto nell'apposito albo o dell'Agente della riscossione "nazionale". Per il resto, la disciplina rimane invariata: sarà possibile ricorrere entro i consueti 60 giorni, senza che ciò impedisca la riscossione delle intere imposte. Le sanzioni, invece, potranno essere rimosse solo dopo la sentenza di primo grado e nella misura dei due terzi.</p>
<p>Spese veterinarie - Aumento dell'importo massimo detraibile</p>	<p>Dall'1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% per le spese veterinarie prevista dall'art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR si applica fino all'importo massimo di 500,00 euro (in luogo dei precedenti 387,34 euro), per la parte eccedente 129,11 euro.</p>
<p>Florovivaisti - Regime forfetario per la determinazione del reddito <i>segue</i></p>	<p>Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'art. 2135 c.c. da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando ai corrispettivi IVA il coefficiente di redditività del 5%. Per fruire del regime forfetario agevolato di determinazione del reddito, l'attività di commercializzazione deve svolgersi nel limite del 10% del volume di affare del florovivaista.</p>
<p>Regime forfetario per l'agriturismo - Estensione all'oleoturismo</p>	<p>Dall'1.1.2020, alle attività di oleoturismo sono estese le disposizioni che sono state previste per l'attività di enoturismo dai co. 502 - 505 dell'art. 1 della L. 205/2017 e, di conseguenza, il regime speciale per i soggetti che esercitano attività di agriturismo. Caratteristiche del regime forfetario Il regime fiscale riservato agli agriturismi, e quindi anche agli oleoturismi dall'1.1.2020 (oltre che agli enoturismi), consiste nell'applicazione di un metodo forfetario: ai fini delle imposte sui redditi, per la determinazione del reddito derivante dall'attività agrituristica; ai fini dell'IVA, per la determinazione dell'imposta da portare in detrazione a quella</p>

Argomento	Descrizione
	<p>applicata sulle operazioni imponibili effettuate nell'esercizio dell'attività agrituristica.</p> <p>Determinazione del reddito</p> <p>Per gli imprenditori che esercitano attività di oleoturismo, fatta eccezione per i soggetti IRES di cui all'art. 73 co. 1 lett. a) e b) del TUIR (società di capitali ed enti commerciali), il reddito imponibile derivante dall'attività di agriturismo si determina applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'IVA, il coefficiente di redditività del 25%.</p>

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<p>Provvedimenti attuativi</p> <p>Ulteriori prescrizioni di carattere attuativo ed applicativo potranno essere dettagliate dal decreto di attuazione e dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, che renderanno concretamente operativo il nuovo tributo.</p>
Sport bonus	<p>Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.</p>

3 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2020.

Argomento	Descrizione
Agevolazione contributiva per l'apprendistato di primo livello	<p>Con riferimento all'anno 2020, per i contratti di apprendistato di "primo livello" di cui all'art. 43 del DLgs. 81/2015, stipulati dall'1.1.2020 al 31.12.2020, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100%:</p> <ul style="list-style-type: none"> ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9; per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Esonero contributivo giovani	<p>Si stabilisce l'estensione dell'esonero di cui all'art. 1 co. 100 ss. della L. 27.12.2017 n. 205, limitatamente al biennio 2019-2020, anche ai giovani che non abbiano compiuto 35 anni di età.</p> <p>L'esonero può essere richiesto dai datori di lavoro privati che, entro il 31.12.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> assumono con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, o convertono un contratto a termine in uno a tempo indeterminato, <p>nei confronti di giovani che non abbiano compiuto 35 anni di età.</p> <p>Il beneficio consiste nella riduzione, per un periodo massimo di 36 mesi, del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i contributi INAIL, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000,00 euro su base annua.</p> <p>L'esonero è elevato al 100% per le assunzioni, effettuate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> che non abbiano compiuto 35 anni di età,

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<p>ovvero con più di 35 anni di età se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.</p> <p>Viene abrogato l'incentivo introdotto con l'art. 1-bis co. 1, 2 e 3 del DL 12.7.2018 n. 87 (c.d. "decreto dignità").</p>
Esonero contributivo giovani eccellenze	<p>Viene prevista l'operatività dell'incentivo c.d. "bonus eccellenze", di cui all'art. 1 co. 706 e ss. della L. 30.12.2018 n. 145, attraverso:</p> <p>l'abrogazione dell'art. 1 co. 714 della L. 145/2018, che subordinava la fruizione dell'incentivo all'emanazione di una circolare da parte dell'INPS;</p> <p>l'applicazione, dall'1.1.2020, delle procedure, delle modalità e dei controlli previsti per l'esonero contributivo per gli "under 35" (di cui all'art. 1 co. 100-108 della L. 27.12.2017 n. 205).</p> <p>L'incentivo, che consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle aziende, con esclusione dei premi INAIL, per un massimo di 12 mesi, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 31.12.2019:</p> <p>hanno assunto giovani altamente qualificati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale;</p> <p>oppure hanno trasformato il contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.</p> <p>I lavoratori devono aver conseguito nel periodo compreso tra l'1.1.2018 e il 30.6.2019:</p> <p>una laurea magistrale con voto 110 e lode (e con una media ponderata di almeno 108/110) prima del compimento del trentesimo anno di età;</p> <p>un dottorato di ricerca prima del compimento dei 34 anni di età.</p>
Esonero contributivo per coltivatori diretti e IAP	<p>Si reintroduce l'esonero contributivo per i coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) che:</p> <p>non abbiano compiuto 40 anni di età;</p> <p>effettuano nuove iscrizioni nella previdenza agricola nel periodo compreso tra l'1.1.2020 e il 31.12.2020.</p> <p>L'esonero in questione è:</p> <p>fissato nella misura del 100% dell'accredito contributivo dovuto all'Assicurazione Generale Obbligatoria, con l'esclusione del contributo di maternità e quello dovuto all'INAIL;</p> <p>riconosciuto per la durata massima di 24 mesi.</p>

Argomento	Descrizione
Proroga del c.d. "bonus bebè"	<p>Si dispone che l'assegno mensile di natalità (c.d. "bonus bebè"), già erogato in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra l'1.1.2015 e il 31.12.2019, sia:</p> <p>riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dall'1.1.2020 al 31.12.2020;</p> <p>corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione;</p> <p>esteso, contrariamente agli anni scorsi, anche a nuclei familiari che abbiano un ISEE superiore a 25.000,00 euro.</p>
Aumento del c.d. "bonus asili"	<p>Dal 2019 viene reso strutturale l'aumento a 1.500,00 euro su base annua del c.d.</p>

Argomento	Descrizione
nido”	<p>“<i>bonus</i> asili nido”, inizialmente previsto solo per il triennio 2019-2021. Inoltre, a decorrere dal 2020, il <i>bonus</i> in esame è comunque incrementato di:</p> <p>1.500,00 euro, per i nuclei familiari con un valore ISEE fino a 25.000,00 euro;</p> <p>1.000,00 euro, per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001,00 euro fino a 40.000,00 euro.</p>

Novità decreto collegato alla manovra

Con il DL n. 124 del 27.10.2019 il legislatore ha introdotto numerose misure di carattere fiscale volte, nel complesso, alla **repressione delle frodi fiscali attraverso l'introduzione di norme più stringenti in materia di compensazioni fiscali ed uso dei contanti, oltre all'inasprimento delle pene applicabili per i delitti di cui al D.Lgs. n. 74/2000** (c.d. reati fiscali).

Con **legge di conversione n. 157 del 19.12.2019** il legislatore ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni contenute dal decreto, **riducendo le sanzioni applicabili in caso di violazioni fiscali e introducendo alcune novità**.

Tra le varie modifiche apportate, segnaliamo lo **stralcio di alcune riduzioni delle soglie di rilevanza penale dei reati** di cui al D.Lgs. n. 74/2000, con particolare riferimento all'omesso versamento dell'IVA, la cui soglia resta fissata a 250.000 euro.

In materia di *responsabilità del committente negli appalti*, viene completamente modificato il sistema precedentemente delineato dal DL n. 124/2019 a favore di un istituto più snello, che limita la responsabilità del committente ad un **ruolo di verifica delle imprese** appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici.

Si segnala **l'estensione della disciplina del ravvedimento a tutti i tributi**.

Le novità previste dal collegato fiscale (DL n. 124/2019 convertito)

Estensione ravvedimento

Per effetto dell'abrogazione del comma 1 bis dell'articolo 13 D.Lgs. n.472/97, **il ravvedimento trova applicazione con riferimento a tutti i tributi**. In precedenza l'istituto era limitato ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e a quelli amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Compensazione fiscale

In materia di **compensazione**, il DL n. 124/2019 prevede le seguenti novità:

ACCOLLO DEL DEBITO E COMPENSAZIONE FISCALE

Viene inserito, formalmente, il **divieto di compensazione del debito tributario altrui tramite acollo**. Nel caso in cui un soggetto intenda **accollarsi un debito fiscale di un contribuente**, pertanto, potrà **estinguere il debito solamente tramite versamento delle**

imposte. Nel caso di utilizzo di crediti in compensazione, i versamenti si considerano come non avvenuti con conseguente applicazione delle **sanzioni previste in caso di omesso o tardivo versamento.**

Viene previsto che **gli atti di accertamento e recupero delle imposte e degli accessori** possono essere **notificati** entro il **31.12 dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello F24.**

Le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- i. **Accollato:** si applica una sanzione pari al **30%** dell'importo non versato;
- ii. **Accollante:** si applica una sanzione pari al **30% del credito utilizzato, o dal 100 al 200%** se il credito è **inesistente.**
- iii.

COMPENSAZIONE SOLO CON MODALITA' TELEMATICHE

E' stato esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:

- ➡ di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP;
- ➡ dei crediti d'imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l'utilizzo dei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 "a saldo zero" o di particolari crediti d'imposta agevolativi.

COMPENSAZIONE DI IMPORTI SUPERIORI A 5.000 EURO

Per effetto della modifica apportata, con riferimento ai **crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel modello F24** del credito IVA annuale o trimestrale, del credito IRPEF, IRES, IRAP ed imposte sostitutive può essere **effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale** o dell'istanza da cui emerge il credito.

La disposizione si applica solo per la compensazione tramite F24 di importi annui superiori a 5.000 euro.

ACCERTAMENTO E SANZIONI

Con riferimento alla **verifica dei modelli F24**, si segnala che qualora a seguito dei controlli l'Agenzia delle Entrate (disposte a seguito della sospensione dei modelli con compensazioni a rischio) accerti che i crediti utilizzati nel modello F24 non sono utilizzabili,

la stessa comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del modello F24 e applica una sanzione pari al 5% dell'importo indicato (con massimale di 250 euro per le deleghe di importo superiore a 5.000 euro) **per ciascun modello F24 non eseguito (non cumulabile)**.

In caso di **mancato pagamento tempestivo**, l'Agente per la riscossione notifica **cartella di pagamento entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione del modello F24**.

Limite all'uso del denaro contante

Viene prevista la **riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante**:

LIMITI USO DENARO CONTANTE	
Periodo interessato	Limite
Dal 01.07.2020 al 31.12.2021	2.000 euro
Dal 01.01.2022	1.000 euro

Viene inoltre previsto l'innalzamento del limite edittale della sanzione prevista dall'articolo 63 del D.Lgs. n. 231/2007 a 2.000 e 1.000 euro rispettivamente per i periodi sopra indicati.

Esterometro

Viene stabilito che la trasmissione dello spesometro estero deve avvenire **trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento**.

Credito d'imposta per pagamenti tracciati e sanzioni per mancata accettazione pagamenti tracciati

Viene introdotto un **credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite strumenti tracciabili** a favore degli esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi a condizione che i ricavi ed i compensi relativi all'anno precedente **non siano superiori a 400.000 euro**. Sono ammesse all'incentivo anche le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito spetta dal 01.07.2020 in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali ed è utilizzabile solo in compensazione.

Responsabilità solidale negli appalti

Con l'articolo 4 del DL n. 124 del 27.10.2019 il legislatore ha introdotto una **riforma relativa al pagamento delle ritenute operate nell'ambito di appalti e subappalti, prevedendo alcuni obblighi in capo al committente, recentemente modificati ad opera della legge di conversione n. 157 del 19.12.2019**, con cui è stato previsto un notevole snellimento degli adempimenti e delle responsabilità collegate allo svolgimento di lavori in appalto, oltre ad una **limitazione della disciplina ai soli rapporti di valore superiore a 200.000 euro annui**.

In particolare: **i)** secondo quanto originariamente previsto dal DL n. 124/2019, il committente avrebbe dovuto sostituirsi al pagamento delle ritenute di competenza delle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici; **ii)** per effetto delle modifiche apportate dalla legge di conversione, viene ora previsto un obbligo di verifica e segnalazione in capo al committente rispetto alle ritenute effettuate da imprese appaltatrici, affidatarie o

subappaltatrici solo per il compimento di opere o servizi **per importi complessivi annualmente superiori a euro 200.000 euro.**

In caso di inadempimento, **viene ora prevista la responsabilità in solido, in capo al committente, per le sanzioni collegate alle irregolarità riscontrate nell'ambito delle ritenute relative all'appalto.**

Nel dettaglio, la procedura prevista dalla legge di conversione **prevede l'invio dei documenti, delle informazioni e delle deleghe di pagamento al committente da parte delle imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie entro 5 giorni dalla data del pagamento.** Nel caso in cui alla data prevista per il versamento sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi, **il committente può trattenere una somma pari al 20% del valore complessivo dell'opera finché perdura l'inadempimento.**

Il committente dovrà altresì dare comunicazione di tale circostanza all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Compensazione crediti PA

Viene prevista anche per gli anni 2019 e 2020 la possibilità, per le imprese e per i lavoratori autonomi di compensare, utilizzando il modello F24, le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi professionali maturati nei confronti della PA.

Aliquota IVA veicoli ibridi

L'aliquota IVA **ridotta del 4% trova applicazione anche nei confronti degli autoveicoli di cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina o ibrido, e a 2.800 cc se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150k" se con motore elettrico ceduti a soggetti con ridotte capacità motorie o a familiari di cui essi sono fisicamente a carico e soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti ovvero ai familiari di cui essi sono fisicamente a carico.**

Reverse charge per somministrazione manodopera

Con riferimento ai **soggetti diversi da quelli per cui si applica lo split payment**, viene prevista **l'applicazione del regime di reverse charge alla somministrazione di manodopera.** L'efficacia della nuova disposizione è **subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio UE.**

Nel dettaglio, per effetto dell'introduzione della lettera a-quinques al comma 6 dell'art. 17 DPR n. 633/72 viene prevista l'applicazione del regime di reverse alle *"prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma".*

Disposizioni in materia di fattura elettronica

In materia di **fattura elettronica**, viene stabilito quanto segue:

UTILIZZO DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Le fatture elettroniche possono essere memorizzate fino al 31.12 dell'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi. Possono essere utilizzate dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito delle funzioni di polizia economia e finanziaria e per le attività di analisi del rischio e controllo.

SISTEMA TESSERA SANITARIA

I **sogetti tenuti all'invio dei dati al STS** non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al sistema per tutto il 2020.

Viene prevista, inoltre, la possibilità di adempiere all'obbligo di **memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate attraverso la memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri a STS.**

IMPOSTA DI BOLLO

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche **l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente gli importi da versare e la sanzione dovuta** (30%) ridotta a un terzo e degli interessi.

In sede di conversione viene prevista la **possibilità di versare l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche con cadenza semestrale**, qualora **la somma dovuta non superi la soglia annua di 1.000 euro.**

Modifiche ai reati fiscali

D.Lgs.
n. 74/2000

Con l'articolo 39 del D.Lgs. n. 124 del 26.10.2019 il legislatore ha introdotto **numerose modifiche al D.Lgs. n. 74/2000**, con particolare riferimento alle soglie di rilevanza penale, alle sanzioni applicabili ed alla disciplina della confisca e delle cause di non punibilità. **Le disposizioni, si specifica, trovano applicazione a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto.**

SCHEMA RIEPILOGATIVO

Art. 2	Viene incrementata la sanzione in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti
	Viene introdotta una fattispecie attenuata nel caso in cui gli elementi fittizi sono inferiori a 100.000 euro.
Art. 3	Viene incrementata la sanzione in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
Art. 4	Viene incrementata la sanzione in caso di dichiarazione infedele.
	Vengono ridotte le condizioni di rilevanza penale e modificate (prima della conversione eliminate) le esclusioni con riferimento agli elementi valutativi.
Art. 5	Vengono incrementate le sanzioni in caso di omessa dichiarazione.
Art. 8	Specularmente all'articolo 2, vengono incrementate le sanzioni in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
	Viene introdotta una fattispecie attenuata nel caso in cui gli elementi fittizi sono inferiori a 100.000 euro.

Art. 10 bis	Per effetto della legge di conversione, non viene più prevista la riduzione delle soglie di rilevanza penale.
Art. 10 ter	
Art. 10 quater	Viene riscritto completamente la fattispecie relativa all'indebita compensazione con la scissione delle ipotesi di utilizzo di crediti non spettanti e inesistenti (punita in modo più severo fino a 6 anni di reclusione).
Art 11	Viene riscritto l'articolo con la previsione di una sanzione su due livelli nel caso di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (punità in modo più severo se l'importo supera i 200.000 euro). Viene introdotta una specifica fattispecie nel caso in cui la sottrazione segua una procedura di transazione fiscale.
Art 12	Viene previsto che la sospensione condizionale della pena non trova applicazione qualora l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30% del volume d'affari e l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro.
Art 12 bis	Viene previsto che in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti viene sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono profitto o prezzo, salvo che appartengano a persona estranei del reato, oppure dei beni di cui ha la disponibilità.
Art 12 ter	Può essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 240 bis cp su tutti i beni di cui il contribuente non è in grado di giustificare la provenienza, anche per interposta persona.
Art 13	Viene previsto che in caso di pagamento spontaneo delle somme contestate i reati fiscali non sono punibili. La legge di conversione ha ampliato l'ambito di applicazione della disposizione anche agli articoli 2 e 3.

Rinnovo veicoli autotrasportatori

Vengono stanziati ulteriori finanziamenti a favore degli **investimenti avviati dall'entrata in vigore del decreto fino al 30.09.2020 finalizzati all'acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate a pieno carico.**

I finanziamenti riguardano, in particolare, i veicoli a trazione alternativa a metano, a gas naturale, elettrica o ibrida ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa Euro 6.

Il contributo spettante **varia da 2.000 a 20.000 euro a seconda dalla modalità di alimentazione e dalla massa complessiva a pieno carico e richiede la contestuale rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica fino a Euro 4** (adibiti a trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate a pieno carico).

Acconti soggetti ISA

Viene stabilito che gli **acconti IRPEF, IRES, IRAP dei soggetti ISA, a decorrere dal 27.10.2019 devono essere versati in due rate di pari importo (50%)**. Per il 2019 viene fatto salvo quanto versato con la prima rata (versamento del 40% con la prima rata e del 50% con la seconda).

L'acconto 2019 va determinato nella misura del 90% anche da parte dei soggetti tenuti al

versamento in unica soluzione.

Lotteria scontrini

Con riferimento alla **lotteria degli scontrini** viene **prevista la possibilità di partecipare all'estrazione premi a partire dal 01.07.2020**. Per partecipare è necessario che il contribuente comunichi un proprio codice da scaricare dal sito dell'Agenzia delle Entrate all'esercente e che l'esercente trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione.

Viene inoltre previsto che **i premi attribuiti nell'ambito della lotteria non sono tassati e sono esenti da qualsiasi prelievo**.

Vengono **introdotte ulteriori estrazioni a favore di coloro che effettuano pagamenti con strumenti tracciati**.

Acquisto veicoli usati UE

Viene introdotto **l'obbligo di preventiva verifica nel caso di acquisto di veicoli UE usati nel caso in cui l'acquirente non sia tenuto a versare l'IVA tramite F24 ELIDE**. La verifica, in particolare, verrà effettuata anche nei confronti dei soggetti privati che acquistano mezzi usati da stati UE.

Dispositivi anti abbandono

Viene prevista la **corresponsione di un contributo per gli anni 2019 e 2020 pari a 30 euro per l'acquisto dei c.d. "dispositivi anti abbandono"**. Le sanzioni collegate al mancato utilizzo dei dispositivi anti abbandono trovano applicazione a decorrere dal 06.03.2020.

Acquapendente 10/01/2020

Cordiali saluti

Studio Associato Vinciarelli